



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione

OGGETTO: Imposta municipale propria – conferma e determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore diciannove e trentacinque nella sala consigliare, in seguito a convocazione disposta, con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti:

CABASS	Lucio
COLLENZINI	Laura
CUCCI	Marco
BOLZAN	Stefano
TURCO	Igor
LORO	Alberto
GERIN	Elena
GERIN	Ornella
MONTANARI	Tommaso
GARGALONI	Matteo
FRANCESCUTTI	Michele Pietro

Assenti:

BOGAR	Roberto
BUFFOLIN	Martina (giustificata)

Assiste il Segretario Comunale SECULIN dott. Flavio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Lucio Cabass, nella sua qualità di Sindaco.

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
f.to Graziano Manzini

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Contabile
f.to Paolo Vecchi

Parere consultivo di conformità all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Flavio Seculin

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012, n. 44.

Dato atto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Rilevato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Visto altresì l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: *“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%.

Viste le novità recate dalla legge di stabilità per l'anno 2013, che al comma 380 dell'art. 1, stabilisce:

- *lett. a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva *lett. h)* del medesimo comma 380;
- *lett. f)* ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- *lett. i)* ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla *lett. f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Visto, altresì, il relativo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 20/02/2013.

Considerato che l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende mantenere inalterate le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno d'imposta 2012.

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Richiamata:

- la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Udita la relazione del Sindaco Lucio Cabass il quale precisa che non vi è alcuna modifica rispetto al 2012 e che si è scelto di alleggerire la pressione fiscale sulla famiglia applicando l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (conss. O. Gerin; T. Montanari, M. Gargaloni e M.P. Francescutti), palesemente espressi,

d e l i b e r a

1. di determinare le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013, così come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria o di base nella misura dello **0,76 per cento**;

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n. 1 unità per categoria C2, C6 e C7) nella misura dello **0,4 per cento**;
 - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello **0,2 per cento**;
 - Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario **0,76 per cento**;
2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze, così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di **Euro 200,00.=**;
3. di dare atto altresì:
- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti per le case popolari, ora denominati (A.T.E.R.);
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di **50 Euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
 - che l'abitazione principale intesa dal legislatore è *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*, e le pertinenze della stessa sono *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo"*;
4. di prendere atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 19/04/2013 ha confermato il valore delle aree fabbricabili, come sotto riportato:

ZONA B1	aree residenziali di conservazione	€ 70,00/mq.
ZONA B2	aree residenziali di completamento	€ 100,00/mq.
ZONA B3	aree di verde privato	€ 20,00/mq.
ZONA BC e C	aree residenziali di espansione	€ 50,00/mq.
ZONA DH/2	aree artigianali/commerciali di progetto	€ 45,00/mq.
ZONA DH/3	aree artigianali/commerciali esistenti	€ 80,00/mq.
ZONA D2	aree artigianali/commerciali di espansione	€ 35,00/mq.
ZONA D3	aree occupate da insediamenti produttivi esistenti	€ 70,00/mq.
ZONA HC	area commerciale di grande distribuzione	€ 90,00/mq.

5. di inviare copia della presente deliberazione per via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il 9 maggio dell'anno in corso;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (conss. O. Gerin; T. Montanari, M. Gargaloni e M.P. Francescutti) palesemente espressi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Lucio Cabass

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Laura Collenzini

IL SEGRETARIO

f.to Flavio Seculin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 22 aprile 2013 al 07 maggio 2013.

addì 22 aprile 2013

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Roberta Andrian

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. n. 21/2003.

addì 22 aprile 2013

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Roberta Andrian

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

addì _____

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

- *Roberta Andrian* -
